



**SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE STRUTTURE  
FARMACIA OSPEDALIERA (SEDI DI SAVONA E PIETRA  
LIGURE) E FARMACIA TERRITORIALE**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**Art. 1**  
**Oggetto del servizio**

Oggetto del presente Capitolato è lo svolgimento del servizio di:

- 1) **facchinaggio dedicato alla movimentazione e collocazione materiali**, relativamente ai magazzini della S.C. Farmacia Territoriale, ubicati presso le sedi di seguito specificate;
- 2) **facchinaggio e movimentazione dei farmaci** presso la S.C. Farmacia Ospedaliera presso:
  - a. l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – Via XXV Aprile, 38 - 17027 Pietra Ligure (SV);
  - b. l'Ospedale Santa Paolo di Savona – Via Genova, 30 – Loc. Valloria - 17100 Savona.

**N.B. Il servizio avrà decorrenza dal 01/08/2015.**

L'ASL 2 Savonese, in relazione alle proprie disponibilità, si riserva la facoltà di eseguire in forma diretta l'attività oggetto del presente Capitolato.

**Art. 2**  
**Articolazione del servizio**

Il servizio in argomento di articola come di seguito meglio dettagliato:

- 1) **servizio di facchinaggio dedicato alla movimentazione e collocazione materiali presso la S.C Farmacia Territoriale, per un totale settimanale di 36 ore**, consistente nelle attività di seguito elencate:
  - immagazzinamento e movimentazione dei colli di ricette farmaceutiche che mensilmente vengono consegnate dalle farmacie del territorio per la liquidazione delle spettanze stesse;
  - immagazzinamento e movimentazione dei colli pervenuti per la successiva distribuzione agli utenti avente diritto, come da normativa vigente;
  - collocazione degli imballi cartacei presso gli appositi contenitori all'uopo destinati, per il successivo smaltimento a opera del servizio A.T.A;
  - immagazzinamento, nei locali archivio della Struttura in argomento, dei contenitori per la conservazione e/o distribuzione, come previsto dalla normativa in atto.

Il servizio dovrà essere effettuato presso le sedi e con le modalità (indicative) di seguito indicate:

Distretto Savonese, via Collodi, 13 - Savona :	
- Magazzini	n. 5 mattine alla settimana orario 8,30/12,30 - ( h. 20 )
- ADI – Poliambulatori	n. 1 mattina (da concordarsi) alla settimana orario 9,00/12,00 - ( h. 3 )
Distretto Val Bormida, presso l'Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, Via Martiri della Libertà, 30	n. 2 mattine (da concordarsi) alla settimana orario 8,30/12,00 - ( h. 7 )
Distretto Finalese, Via della Pineta, 6 – Finale Ligure (SV)	n. 1 mattina (da concordarsi) alla settimana orario 9,00/12,00 - ( h. 3 )
Distretto Albenganese, Via Trieste,54 – Albenga (SV)	n. 1 mattina (da concordarsi) alla settimana orario 9,00/12,00 - ( h. 3 )

- 2) **servizio di facchinaggio dedicato alla movimentazione dei farmaci presso la S.C Farmacia Ospedaliera** consistente nelle attività di seguito elencate:
  - ritiro presso i reparti ospedalieri delle richieste di fabbisogno di farmaci;
  - movimentazione farmaci, dispositivi medici, soluzioni perfusionali e disinfettanti all'interno nel magazzino farmaceutico;
  - consegna farmaci, dispositivi medici, sacche nutrizionali, disinfettanti ed elastomeri ai vari reparti ospedalieri;
  - altre svariate attività che si rendessero necessarie in corso di operatività e non programmabili.

Il servizio dovrà essere effettuato presso le sedi e con le modalità di seguito indicate:

**a. Sede di Pietra Ligure - Ospedale S. Corona**

Richiesto l'impiego di n. 4 unità di personale con un impegno orario settimanale di 36 ore per ciascun operatore, per un totale di h. 144 + utilizzo di un mezzo (furgone) per 36 ore settimanali.

**b. Sede di Savona - Ospedale S. Paolo**

Richiesto l'impiego di n. 2 unità di personale con un impegno orario settimanale di 36 ore per ciascun operatore, per un totale di h. 72.

**Art. 3**

**Obblighi, personale e referenti dell'affidatario**

La società/impresa affidataria deve:

- mettere a disposizione personale capace e adatto al servizio, che possieda tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di manodopera; tale personale deve seguire le indicazioni del funzionario ASL 2 incaricato, senza porre palesi ritardi e/o ostacoli allo svolgimento del servizio e indossare indumenti con l'indicazione di appartenenza all'impresa/società nonché essere dotato di cartellini personali di riconoscimento;
- rispettare puntualmente gli orari e le richieste trasmesse dagli uffici competenti; mettere a disposizione un fax e/o una mail funzionante per 12 ore dalle 8,00 alle 20,00 e, in caso di malfunzionamento o guasto degli stessi comunicare entro le 24 ore un nuovo recapito; individuare un "referente" responsabile degli operatori messi a disposizione, sia per coordinare i lavori effettuati o da effettuare sia per rapportarsi con le altre Strutture aziendali deputate alla gestione del servizio;
- produrre l'elenco del personale con l'indicazione della qualifica e copia della carta di identità di ogni singolo elemento e l'elenco dei mezzi messi a disposizione per l'effettuazione del servizio con fotocopia dei libretti di circolazione precisando per ognuno tipo e targa.

In particolare l'aggiudicatario dovrà provvedere all'inquadramento del personale in oggi impiegato presso l'ASL 2 Savonese nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto delle norme relative all'assunzione ed all'assorbimento del personale già utilizzato dall'impresa/società uscente secondo quanto previsto nel vigente C.C.N.L.

L'aggiudicatario deve predisporre, a propria cura e spese, i mezzi necessari per il conseguimento dei risultati fissati nel presente capitolato, riconoscendo l'estraneità dell'ASL 2 a qualsiasi pretesa /vertenza economica e/o giuridica che dovesse insorgere con i terzi e/o con il personale. L'aggiudicatario è obbligato nei confronti dei dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, e ciò secondo il loro inquadramento, a dar corso alle condizioni normative e retributive previste da:

- ◆ Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore;
- ◆ Accordi sindacali di categoria e della zona, in vigore per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.

Tale obbligo permane oltre la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro variazione anche se l'aggiudicatario non aderisce alle associazioni stipulanti o recede dalle stesse e ciò indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'organico alle dipendenze della Società impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato, deve essere quello previsto in fase di offerta, sia come unità lavorative, sia come mansioni e livello che come monte-ore giornaliero e settimanale.

L'aggiudicatario è obbligato altresì:

- ◆ a indicare il numero e la qualifica del personale impiegato nel servizio, nonché le ore di servizio svolte da ciascun addetto;
- ◆ a fornire il personale impiegato di idonea divisa, tesserino di riconoscimento e di ogni altro indumento protettivo necessario (le spese per abbigliamento, tessere, distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale, sono a completo carico dell'aggiudicatario);
- ◆ a comunicare ai dipendenti l'assoluto divieto di intrattenersi, durante il servizio, con i degenti e con il personale dell'A.S.L. 2;
- ◆ a sottoporre il personale, a propria cura e spese, alle visite periodiche e alle vaccinazioni, previste per i dipendenti dell'A.S.L. 2.

L'A.S.L. 2 "Savonese" non avvierà né avrà alcun rapporto di lavoro diretto con il personale inserito dall'aggiudicatario, il quale è giuridicamente legato ad esso, in quanto il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dello stesso, senza diretti interventi gerarchici e dispositivi dell'A.S.L. 2 su detto personale.

Pertanto, tutto il personale, adibito al servizio oggetto dell'appalto, opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dell' A.S.L.2, da considerarsi terzo a tutti gli effetti. L'aggiudicatario e, per esso, il personale operante nelle strutture dell'A.S.L.2, deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale, non ultimo, a quelle inerenti alla sicurezza sul posto di lavoro oltre che ai regolamenti aziendali. Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto. Il personale adibito al trasporto deve essere in

possesso della patente di guida di categoria idonea alla conduzione del mezzo utilizzato.

L'A.S.L. 2 "Savonese" si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, entro trenta giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, la documentazione sotto elencata, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di regolarità contributiva:

- ◆ copia estratto del Libro Unico del Lavoro;
- ◆ copia estratto del DM 10 (dati contributivi aggregati), corredato di eventuale autodichiarazione;
- ◆ copia estratto del Modello F24, corredato di eventuale autodichiarazione.

La mancata produzione di tale documentazione potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione definitiva.

Nota bene: la società/impresa affidataria si impegna ad aggiornare l'elenco del personale e quello dei mezzi e darne comunicazione a ogni variazione dello stesso alla S.C. Economato e Logistica. Il personale e gli automezzi non presenti nell'elenco presentato non potranno svolgere nessun servizio.

#### **Art. 4**

##### **Sicurezza del lavoro e rischi da interferenza**

Le prestazioni previste dal presente capitolato debbono svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul posto di lavoro, in particolare il D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

L'aggiudicatario, prima di iniziare il servizio, deve presentare all'A.S.L. 2 la dichiarazione di aver:

- ◆ nominato il medico competente e di impiegare personale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto di appalto;
- ◆ informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ◆ designato i lavoratori incaricati del servizio di gestione delle emergenze e di pronto soccorso;
- ◆ dotato il personale di attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere;
- ◆ dotato il personale dei dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'attività: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'A.S.L. ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

In osservanza dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, l'A.S.L. 2 promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine ha predisposto il "documento unico di valutazione dei rischi", di seguito denominato D.U.V.R.I., contenente le misure per eliminare o, in caso d'impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze, ove sono stati determinati, per il periodo considerato, in €. 1.900,00= oltre I.V.A (per il periodo di un anno), come meglio precisato nello schema contenuto nel D.U.V.R.I. stesso, che sarà disponibile sul sito [www.asl2.liguria.it](http://www.asl2.liguria.it) - percorso: bandi e concorsi - gare.

Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta.

L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 proseguirà durante il corso dell'appalto mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette dall'A.S.L. 2, di sua iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario. La prima riunione di coordinamento avrà luogo prima dell'avvio delle attività appaltate.

Il D.U.V.R.I. costituirà parte integrante del Contratto di Appalto.

#### **Art. 5**

##### **Responsabilità**

L'ASL 2 è manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni occorsi durante l'attività oggetto dell'appalto, sia ai beni sia al personale dell'affidatario cui compete ogni responsabilità in proposito ivi incluse quelle per la violazione della D.lgs 81/2008 e s.m.i. Resta a esclusivo carico dell'aggiudicatario anche ogni danneggiamento agli arredi e/o altro materiale dell'A.S.L. 2 Savonese che, quantificato il danno, provvede al

suo recupero trattenendo la somma dalle competenze maturate dall'affidatario.

Ogni violazione del presente articolo si intende inadempimento grave, sanzionabile a norma del successivo articolo relativo a inadempimenti e penali. Qualora da ciò derivi impossibilità temporanea e/o un ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio, l'A.S.L. 2 Savonese si riserva la facoltà di interpellare altra società/impresa.

#### **Art. 6 Coperture assicurative**

Ferma restando in capo al aggiudicatario ogni responsabilità circa il corretto svolgimento del servizio, lo stesso è obbligato a produrre, prima dell' inizio dell' attività, le polizze assicurative per i mezzi utilizzati (R.C.A.) e polizza R.C.T. per i rischi inerenti e/o derivanti dall'attività svolta comprensiva dei danni a cose e/o persone con massimale unico annuo di € 1.500.000,00.

#### **Art. 7 Garanzia definitiva, tasse, imposte, spese e documenti**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs 163/2006 (Garanzie d'esecuzione e coperture assicurative).

La garanzia dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'A.S.L. 2. L'ammontare della cauzione sarà calcolata sull'importo presunto annuo del servizio da svolgere. Essa sarà posta a tutela di ogni e qualsivoglia inadempimento contrattuale, ivi compreso l'incasso delle penali eventualmente imposte dall'amministrazione secondo quanto previsto nel corrente capitolato e scaturenti da specifici inadempimenti dell'appaltatore, nonché a tutela degli inadempimenti retributivi e contributivi dell'appaltatore, per quali si procederà, altresì, alla sospensione dei pagamenti dovuti.

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell'A.S.L. 2.

La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

#### **Art. 8 Controlli sull'esecuzione del servizio**

L'A.S.L. 2 Savonese si riserva la facoltà, in ogni momento e senza preavviso, anche su segnalazione degli interessati, di effettuare controlli sullo svolgimento del servizio attraverso propri addetti.

#### **Art. 9 Durata del contratto**

Il contratto ha durata per 12 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo contrattuale, l'A.S.L. 2 Savonese non abbia completato la nuova procedura di selezione, l'aggiudicatario è tenuto, per il tempo necessario a ultimarla, a continuare il servizio alle condizioni giuridiche ed economiche previste dal contratto già in essere.

#### **Art. 10 Inadempimenti e penali**

L'aggiudicatario, durante lo svolgimento del servizio, deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni riportate nel presente Capitolato, nei relativi allegati e nella lettera invito. Per ogni inadempimento, riscontrato dall'A.S.L. 2 Savonese, alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati, sarà comminata, per iscritto, insieme alla contestazione, una penale variabile da € 100,00 a € 500,00, in relazione alla gravità del singolo inadempimento e ciò a semplice ed insindacabile valutazione dell'A.S.L. 2 Savonese. In caso di ripetute violazioni della stessa tipologia (almeno tre in un semestre), l'A.S.L. 2 Savonese valuta, caso per caso, la penale da applicarsi variabile in aumento da € 600,00 a un massimo di € 1.200,00. **L'ASL 2 si riserva la facoltà di prevedere una penale oraria da applicarsi in caso di ritardo nell'inizio dei**

**lavori rispetto all'orario programmato a partire dalla mezz'ora e pari a € 50,00 (ogni mezz'ora di ritardo).**

Le suddette penali sono recuperate mediante trattenute sugli importi dovuti all'aggiudicatario e non sostituiscono pregiudizio per il ristoro dei danni subiti e subendi dall'A.S.L. 2 Savonese e/o derivanti dalla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11**

#### **Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

L'A.S.L. 2 Savonese si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza particolari formalità, cioè con la sola comunicazione, a mezzo R.A.R., all'aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) qualora non vengano rispettate le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni, ecc.
- b) nel caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell'aggiudicatario degli emolumenti retributivi, contributivi ed assistenziali e quant' altro previsto dalle vigenti normative;
- c) per negligenza o frode nell'esecuzione del servizio e/o degli adempimenti contrattualmente previsti;
- d) per cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di insolvenza e/o dei conseguenti atti di sequestro, pignoramento;
- e) per cessione totale o parziale del contratto;
- f) per violazione del divieto di subappalto;
- g) per sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- h) per plurime sanzioni (tre) comminate per inadempimenti anche parziali alle condizioni contrattuali;
- i) per danni prodotti a terzi o ai beni dell' A.S.L. 2 Savonese;
- j) per violazioni anche lievi della normativa vigente in materia;
- k) in qualsiasi momento per pubblica necessità determinata da comprovati motivi.

**In relazione a quanto disposto dalla legge regionale n° 34 del 06/11/2012 e dalla D.G.R. n° 1733 del 28/12/2012, il contratto verrà risolto automaticamente a seguito dell'entrata in vigore di Convenzione di fornitura dell'Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, senza che la società/impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.**

#### **Art. 12**

#### **Cessione dell'appalto e subappalto**

L'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'A.S.L. 2. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione totale o parziale del contratto s'intenderà come nulla e di nessun effetto nel medesimo con diritto alla rifusione d'ogni eventuale danno. La parte di servizio subappaltabile per anno non potrà superare ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e s.m. ed i. il 30% dell'importo complessivo del servizio annuo. Non saranno considerati nel subappalto gli acquisti e le forniture di attrezzature e apparecchiature necessari allo svolgimento del servizio.

#### **Art. 13**

#### **Effetti della risoluzione**

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario resta obbligato a continuare il servizio con le modalità economiche e giuridiche previste nel presente atto e nell'offerta economica per il tempo necessario a consentire all'A.S.L. 2 Savonese di selezionare un nuovo aggiudicatario.

Qualora si addivenga alla risoluzione del rapporto a norma dell' art 11, l'aggiudicatario, oltre a perdere la garanzia definitiva, a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi dall'A.S.L. 2 Savonese ed al rimborso delle maggiori spese da questa sostenute e/o sostenende per il rimanente periodo contrattuale. Il recupero di detti oneri, ove la garanzia risulti insufficiente, è effettuato mediante trattenute sugli importi dovuti all'aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell'amministrazione su crediti e/o su beni dello stesso.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'aggiudicatario inadempiente che, comunque, resta responsabile civilmente e/o penalmente per quanto abbia determinato la risoluzione del rapporto . Con la risoluzione del contratto sorge in capo all' A.S.L. 2 Savonese il diritto di affidare a terzi il servizio, secondo le procedure previste in caso d'urgenza o di affidarlo al concorrente qualificatosi secondo in graduatoria, previa comunicazione all'inadempiente nelle forme prescritte.

## **Art. 14 Fatturazione**

L'aggiudicatario deve inoltrare le fatture a cadenza mensile al seguente indirizzo:

**ASL 2 "Savonese" - Via Manzoni, 14 - 17100 Savona**

Le fatture devono essere analitiche e quindi specificare il tipo di attività erogata (facchinaggio farmacia territoriale, facchinaggio farmacia ospedaliera), la data di svolgimento del servizio, le ore utilizzate ed essere corredate delle relative pezze giustificative. Al tal fine l'aggiudicatario dovrà utilizzare l'apposita modulistica che sarà successivamente predisposta e secondo le modalità che saranno concordate con lo stesso aggiudicatario.

L'I.V.A. resterà a carico dell'A.S.L. 2 e l'Aggiudicatario dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente.

## **Art 15 Modalità di pagamento**

I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura o del documento equivalente.

A tale scopo si intendono pervenute il giorno 15 le fatture protocollate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; l'ultimo giorno del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° giorno e la fine del mese stesso.

La data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro protocollo apposto dal competente ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale.

Trascorso il termine stabilito per i pagamenti decorreranno gli interessi previsti dalle vigenti normative in materia.

L'Azienda Sanitaria Locale potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Si fa presente che, ai sensi del D.M. n. 55/2013, il **Codice Univoco Ufficio** da inserire nella fattura elettronica, obbligatoria dal 31.03.2015, è: **"UFPANV"**.

Informazione imprescindibile che dovrà essere inserita nella fattura in corrispondenza dell'elemento del tracciato denominato "Codice Destinatario", oltre agli elementi obbligatori indicati nel DPR n. 633/1972:

- Il codice identificativo gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP, ove previsti.

Per quanto concerne il contenuto informativo della fattura elettronica, si evidenzia la necessità di valorizzare alcune informazioni non obbligatorie che tuttavia questa Azienda ritiene indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione dei documenti nei sistemi contabili e gestionali aziendali:

- Data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- Data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- Totale documento;
- Codice Fiscale del cedente;
- Riferimento Amministrazione.

Gli elementi di cui sopra dovranno essere inseriti negli specifici campi del tracciato (non in generici campi di annotazione) al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati.

L'aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, secondo le modalità di cui alla L. 13/8/2010 n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

In particolare la società si impegna a registrare, su conto corrente dedicato – anche in via non esclusiva - i movimenti finanziari, da effettuarsi tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e riportanti il codice identificativo di gara (CIG), se previsto, relativamente a quanto affidato, o il CUP. La società si impegna inoltre a comunicare

all'A.S.L. 2 Savonese gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché i nominativi, le generalità ed il Codice Fiscale delle persone fisiche delegate a operare sul conto sopra citato, entro il termine di giorni 7 dall'accensione del medesimo o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a un commessa pubblica.

L'A.S.L. 2 Savonese si impegna a verificare l'inserimento di analoga clausola nel caso di stipula di subcontratti.

**Art. 16**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla presente procedura ed all'esecuzione del contratto le parti eleggono fin d'ora quale foro competente esclusivamente quello di Savona

**Art. 17**  
**Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa comunque espresso rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni amministrativa vigenti in materia.